

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4285

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, BATTAGLIA, BORNACIN,
BASINI, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO,
CUSIMANO, DEMASI, MANTICA, MULAS, PACE, SERVELLO,
FLORINO, MARRI, PELLICINI, RAGNO, MAGLIOCCHETTI
e DE CORATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1999

Delega al Governo per il riordino
dei trattamenti pensionistici di guerra

ONOREVOLI SENATORI. - Nonostante i lunghi anni trascorsi è ancora ben viva e presente nella coscienza civile di tutti gli italiani la memoria della tragedia dell'ultimo conflitto mondiale e dei lutti e delle sofferenze indicibili patiti dalla popolazione civile.

Nessuno dubita della legittimità di un equo riconoscimento alle aspirazioni di quanti hanno direttamente sopportato tali sofferenze, con gravi lesioni e danni sulla propria integrità fisica e mentale.

Purtroppo, con la motivazione della esiguità delle risorse finanziarie, sono stati approvati provvedimenti che, pur conferendo piena solidarietà alle vittime, hanno solo dato una parziale soddisfazione alle aspettative di queste e, in qualche caso, hanno persino causato nuove forme di ingiustizia e disparità di trattamento.

È pertanto necessario procedere ad un nuovo intervento normativo che risistemi la materia approfondendola e sanando così, mediante equi interventi, le disparità esistenti.

Il presente disegno di legge, con un unico articolo, utilizza lo strumento del conferimento della delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi che affrontino le questioni ritenute più rilevanti, anche a seguito delle sollecitazioni pervenute dalle associazioni rappresentative delle categorie interessate.

Alla lettera *a*) si sottolinea la necessità di un adeguamento economico dei trattamenti pensionistici di base. Tale necessità viene agevolmente dimostrata dalla attuale entità della pensione base spettante a un invalido di prima categoria (tabella C) del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,

n. 915) che ha perduto il 100 per cento della propria integrità fisica e che è fissata in una misura pari ad appena il 40 per cento della retribuzione media degli operai nel settore industriale. In tale rivalutazione occorre comprendere le categorie di cui alle tabelle M) ed S) (genitori) del citato testo unico.

Con la lettera *b*) si intende ovviare alla sottovalutazione sinora operata nei confronti delle mutilazioni ed infermità attualmente ascritte alle tabelle A) ed E), del citato testo unico, effettuando una più equa classificazione. Infatti si prevede il passaggio alla categoria superiore di chi ha subito la mutilazione di un arto inferiore o superiore, anche per venire incontro alle necessità di soggetti la cui condizione complessiva è fortemente compromessa con l'avanzare dell'età.

Alla lettera *c*) si intende rideterminare ed estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra, ivi comprendendo il trattamento pensionistico di base e gli assegni fruiti dal dante causa per cumulo di invalidità.

Alla lettera *d*) si prevede il ripristino in favore degli invalidi affetti da tubercolosi dell'assegno di cura soppresso tra molte perplessità nel 1978, trattandosi di un assegno concesso a vita e subordinato al solo requisito della specificità della malattia, ciò anche in considerazione che tale assegno è ancora fruito dagli invalidi per servizio.

Alla lettera *e*) viene rideterminata la tabella relativa al cumulo di più infermità prevedendo un più equo trattamento in favore di persone affette da gravi invalidità.

Alla lettera *f*) si prevede l'innalzamento del limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica

23 dicembre 1978, n. 915, per il diritto a percepire trattamenti principali o accessori per pensioni di guerra e la sua parificazione con quello previsto per la reversibilità ordinaria.

Alla lettera g) si richiede l'adozione di norme atte a garantire il diritto ad un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra.

Certi della attenzione che tali problematiche meritano si auspica il generale fattivo contributo per addivenire alla rapida approvazione del presente disegno di legge per dare finalmente una giusta soddisfazione alle aspettative delle tante vittime innocenti di una così grande tragedia e per sanare quel debito di coscienza che tutti noi abbiamo verso costoro da oltre cinquanta anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere delle associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 102, terzo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) adeguare i trattamenti pensionistici di base di cui alle tabelle C), G), M), N), ed S), allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) introdurre alle tabelle A) ed E) allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, le integrazioni e le modificazioni che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione di mutilazioni ed infermità sinora ingiustamente valutate, prevedendo altresì il passaggio alla categoria superiore e la istituzione di una indennità di assistenza ed accompagnamento per gli invalidi di guerra affetti dalla mutilazione di un arto superiore od inferiore;

c) rideterminare ed estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra, ivi comprendendo il trattamento pensionistico di base e gli assegni fruiti dal dante causa per cumulo di invalidità;

d) ripristinare con congrua rivalutazione l'assegno di cura;

e) rideterminare la tabella F-1) allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicem-

bre 1978, n. 915, relativa ai cumuli di più infermità considerando la reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

f) elevare il limite di reddito di cui all'articolo 70 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e parificarlo a quello previsto per le reversibilità ordinarie;

g) riconoscere un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra dando attuazione alla sentenza n. 561 del 18 dicembre 1987 della Corte costituzionale e prevedendo una congrua riapertura dei termini ed opportune modalità per la presentazione delle relative istanze.

